

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO 22 DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 16:00, PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE COSI' COME SEI ONLUS, IN VIA ETTORE FIERAMOSCA 32, A RAGUSA, SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statuto
2. Presentazione Bilancio consuntivo 2019, e Bilancio preventivo 2020
3. Approvazione regolamento anno 2021
4. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 14 Soci:

Alberghina Agnese, Tumino Eleonora, Iacono Biagio, D'Asta Lucia, Russo Grazia, Migliorisi Concetta, Gerratana Giorgio, Blandino Antonella, Cilia Anna, Licitra Maria Letizia, Mercorillo Andrea, Messina Francesco, Pavone Maria, De Nicola Giulio.

Hanno espresso formale delega n. 10 Soci:

1. Rizza Antonio, che delega Iacono Biagio,
2. Scifo Paola, che delega D'Asta Lucia,
3. D'Asta Antonio, che delega D'Asta Lucia,
4. Iacono Vincenza, che delega Iacono Biagio,
5. Seminara Bruna, che delega Russo Grazia,
6. Tochini Giuseppe, che delega Tumino Eleonora,
7. Iurato Graziella, che delega Tumino Eleonora,
8. Denaro Gisella, che delega Russo Grazia,
9. Sallemi Raffaele, che delega Alberghina Agnese,
10. Barone Alessandro, che delega Alberghina Agnese.

Le suddette 10 deleghe, insieme ai 2 fogli firma presenze, vengono messi agli Atti dell'Associazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Agnese Alberghina, che chiama a fungere da segretaria la Sig.ra D'Asta Lucia.

Constatata e fatta constatare la validità della seduta la Presidente prende la parola e in merito al primo punto all'o.d.g. spiega ai presenti che è necessario procedere alla modifica dello Statuto dell'associazione per adeguarlo alle nuove disposizioni dettate dal *Codice civile* e dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. La Presidente procede quindi alla lettura del nuovo Statuto, soffermandosi ad illustrare ai presenti i vari articoli. Terminata la lettura, la Presidente invita i presenti a votare per l'approvazione del nuovo Statuto, i quali lo approvano all'unanimità. Tale Statuto viene qui allegato, sotto la lettera "A", facente parte integrante del presente verbale.

Riprende la parola la Presidente ed in merito al secondo punto all'o.d.g. illustra ai presenti il Bilancio consuntivo dell'anno 2019 e il Bilancio preventivo per l'anno 2020, invita quindi i presenti a votare per la loro approvazione. I presenti all'unanimità votano a favore dell'approvazione di entrambi i Bilanci, che vengono allegati al presente verbale, sotto la lettera "B".

Riprende la parola la Presidente ed in merito al terzo punto all'o.d.g. legge e illustra ai presenti, punto per punto, il regolamento per la gestione delle attività dell'Associazione per l'anno 2021, invita quindi i presenti a manifestare dubbi o a dare suggerimenti, i presenti concordano su tutti i punti del regolamento. Il presidente invita quindi i presenti a votare, gli stessi approvano all'unanimità il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo per l'anno 2021, che viene quindi messo agli Atti dell'associazione.

Prende la parola la Presidente che constatato e fatto constatare che non ci sono altri punti all'o.d.g. da discutere, dichiara sciolta la seduta alle ore 18:30.

LA SEGRETARIA

Lucce D'Aste

LA PRESIDENTE

Agnese Albeybui

Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il 10 NOV. 2020

N. 1204 Serie 3

Esatti Euro

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Angelo Buscema

Rosalba Guccione



STATUTO

ASSOCIAZIONE COSI' COME SEI APS

Art.1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione Così come sei – APS", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel comune di Ragusa, attualmente all'indirizzo di via Ettore Fieramosca n.32, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

In relazione alla qualifica di associazione di promozione sociale, l'associazione è tenuta a menzionare tale qualifica in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, nonché nella denominazione. Alla stessa si aggiungerà la qualifica di Ente del Terzo settore o in breve ETS, successivamente all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 (scopo, finalità, attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

1. Realizzazione e sostegno di progetti di formazione culturale, professionale e di inserimento lavorativo per persone con disabilità;
2. Messa a disposizione di assistenza sanitaria;
3. Coinvolgere le istituzioni i competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento fra diversi enti con finalità analoghe;
4. Attività abilitative, di animazione e socio – culturali per persone con disabilità, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo- ricreativo, di animazione sociale, atte a prevenire disagi e/o devianze (feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e difesa dell'ambiente, ecc.);
5. Creazione di spazi per il Terzo settore per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere;
6. Instaurare rapporti con enti statali, locali, ASP, Consulte del volontariato, Fondazioni Caritas, enti privati, finalizzati alla realizzazione della finalità sociali;
7. Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali, O.N.G.

L'Associazione inoltre, sulla base di ulteriore disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:

1. Servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione;
2. Centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizioni di disabilità;
3. Attività sanitarie, socio-educative-abilitative e riabilitative, domiciliari e/o residenziali, attraverso le prestazioni di idonee figure professionali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- essere rimborsati di eventuali prestiti infruttiferi in favore dell'associazione che dovessero rendersi necessari per il raggiungimento dei fini sociali. Tali prestiti, ovviamente, potranno esclusivamente essere facoltativi per gli associati;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;

Art. 5 (perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- ritardo superiore a tre mesi nel versamento della quota sociale, rispetto alla scadenza fissata dall'Organo di amministrazione;
- la partecipazione allo svolgimento di attività in contrasto o similari a quelle svolte dall'associazione;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima.

Art. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora venissero superati i limiti previsti dal D.Lgs. N. 117/2017 o qualora facoltativamente l'Assemblea decidesse di prevederne la presenza nei modi da essa stabiliti);

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si prevede l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ovviamente ciò sarà possibile se l'associazione si doterà delle idonee tecnologie ed in particolare quelle che garantiscono la possibilità legale del voto. Mentre per la mera partecipazione all'assemblea, senza diritto di voto, si potrà utilizzare qualsiasi tecnologia disponibile. Tali valutazioni verranno comunque rimesse all'insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nello stesso giorno) e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. E' valida anche la convocazione tramite mail, all'indirizzo comunicato ed iscritto al libro soci.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, recante l'Ordine del Giorno, la quale può avvenire anche tramite e-mail.

In caso di emergenza la convocazione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità sopra indicate, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il regolamento per la gestione delle attività;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare l'importo, le modalità di versamento e i termini di pagamento della quota associativa;
- formulare il regolamento per la gestione delle attività dell'associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare eventuali Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione;
- nominare Soci onorari tra quelle persone fisiche che si sono particolarmente distinte per attività in favore dell'associazione o per particolari competenze utili all'associazione. I soci onorari, una volta individuati e nominati, avranno gli stessi diritti degli altri soci, quindi espressamente potranno partecipare alle assemblee, con diritto di voto analogamente a quanto avviene per gli altri associati. Essi non avranno l'obbligo di versare la quota associativa, ma avranno tutti gli altri obblighi previsti per gli associati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto al proprio interno dall'Organo di Amministrazione a maggioranza;

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. L'Organo di Amministrazione, nel caso di dimissioni o revoca, potrà pertanto procedere in corso di mandato, sempre al proprio interno, all'elezione di un nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, rimborsi delle spese per la frequenza del centro, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 (Bilancio d'esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore ricorrendone l'obbligo di legge.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 (libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali soggetti a registrazione, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se esso è stato nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge);

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

L'associato o gli associati avanzano formale richiesta scritta all'organo di Amministrazione, questi domanda ad uno o più consiglieri il compito di concordare un appuntamento (entro 30 giorni dalla richiesta) presso la sede legale al fine di visionare i libri sociali. Di essi potranno essere effettuate scansioni o copie fotostatiche. Di tali incontri si dovrà redigere idoneo verbale.

Art. 16 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Firmato digitalmente da:

ALBERGHINA AGNESE

Firmato il 28/06/2022 19:12

Seriale Certificato: 1572127

Valido dal 24/06/2022 al 24/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA